

**GARA A
PROCEDURA
APERTA PER**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO SUGLI IMPIANTI TERMICI
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FERMO - CIG 5490487D31**

Quesito n.3.

Con riferimento al bando di gara in oggetto ed in particolare ai requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale di cui ai punti 6.13 e 6.14 del Disciplinare, si chiede se tali requisiti possono essere soddisfatti mediante la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d. del D.Lgs. 163/06, tra la scrivente società e professionisti con i requisiti di ispettore previsti nel bando. .

Risposta al quesito n.3.

L'articolo citato nel suesteso quesito dispone, tra l'altro:

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;*
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;*
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;*
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;*
-(omissis)...*

Nella fattispecie formulata, ferma la possibilità di partecipazione in raggruppamento, come pure disposto al § 5. Del Disciplinare di Gara, è comunque necessario che i soggetti che intendono raggrupparsi possano qualificarsi come *imprenditori individuali (anche artigiani) società commerciali, società cooperative; consorzi, consorzi stabili ecc...*

Si richiama, ad ogni buon conto, quanto prescritto dalla **lett. b) del N.B. 1 al § 6.14 del Disciplinare di Gara (pag. 6)**, ai sensi del quale :

in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:

- a) ... (omissis)...*
- b) i requisiti di carattere tecnico-professionale**, di cui ai precedenti punti 6.13) e 6.14), devono essere interamente posseduti dalla mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) o da una delle consorziate nel consorzio ordinario.

Con l'occasione, si ricorda quanto prescritto dalla **lett. b) del N.B. 2 al § 6.14 del Disciplinare di Gara (pag. 6)**, ai sensi del quale:

per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti:

- a) ... (omissis)...*
- b) i requisiti di carattere tecnico-professionale**, di cui ai precedenti punti 6.13) e 6.14), devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal Consorzio nel complesso dei consorziati, secondo quanto previsto dall'art. 277, comma 3, del Regolamento;

Si conclude, facendo presente che i requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale di cui ai punti 6.13 e 6.14 del Disciplinare, possono essere dimostrati ricorrendo all'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006, come del resto precisato dallo stesso Disciplinare a pag. 12.

Il Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli